

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 48
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO, MINISTRO *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia,
agevolando la costruzione di case per i lavoratori

Seduta del 12 luglio 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo nelle settimane scorse ha preso in attento esame il fenomeno della disoccupazione, quale si è venuto a manifestare con indici sempre più accentuati nel nostro Paese negli ultimi mesi. L'esame ha convinto il Governo che in due sensi doveva accentuarsi la già intrapresa azione governativa, diretta: 1° ad aumentare l'occupazione; 2° a razionalizzare l'assistenza ai disoccupati.

Ad accentuare la propria azione nel duplice senso suddetto il Governo è stato confortato dai voti delle categorie interessate, e particolarmente da quelli espressi ufficialmente, anche in richieste scritte, dalle massime associazioni sindacali.

Nell'impostare la propria azione, il Governo non poteva prescindere dal programma

finanziario col quale si è presentato al Parlamento, programma che si riassume nella « difesa della lira e quindi nella lotta contro l'inflazione e i pericoli d'inflazione ».

Il Governo ritiene di aver individuato in un primo disegno di legge, contemporaneamente a questo presentato al Parlamento, lo strumento idoneo a garantire una più razionale assistenza economica e professionale al lavoratore involontariamente disoccupato. Ma, non pago di perfezionare l'assistenza ai disoccupati, in ossequio, del resto, all'articolo 38 della Costituzione, aderendo ad una profonda aspirazione e ad una vitale necessità delle masse lavoratrici, e compiendo un altro tentativo di realizzare i principi dell'articolo 4 della Costituzione, il Governo ha creduto necessario di approntare anche il di-

segno di legge che ora si presenta. Esso si propone di incrementare la occupazione operaia, agevolando la costruzione di case, ed in particolare di case per lavoratori.

Il Governo ha inteso con questo progetto frenare il manifestarsi del fenomeno della disoccupazione, anzi ha inteso di prevenirlo. Perciò occorre concentrare tutte le risorse possibili in un punto nevralgico del sistema economico nazionale, e particolarmente in un settore capace di trasmettere immediatamente l'impulso ricevuto — per quanto ridotto — ad altri settori, in modo da ottenere per complementarità o per simpatia un generale movimento tonificatore favorevole ad una ripresa produttiva. Per questo motivo si è preso come settore d'intervento il settore edile.

Bisognava non soltanto intervenire in uno dei settori sensibili, ma intervenire anche non producendo una semplice scossa occasionale od un movimento appena iniziale. Sembrava necessario intervenire invece assicurando una certa continuità e sistematicità all'impulso, in modo da creare non soltanto un fatto nuovo di ripresa sull'economia nazionale, ma una spinta la più continua possibile. E per questo si è pensato ad un intervento per incrementare le costruzioni edilizie durante il periodo di almeno sette anni.

Infine con l'intervento bisognava non creare un pericolo nuovo d'inflazione. E pertanto, scartato l'immediato, diretto e massiccio ricorso alle finanze statali, non restava che prendere una via non facile, quella del risparmio obbligatorio. Tanto più che l'opportunità, la quale consigliava di intervenire nel settore edilizio, offriva anche il mezzo di dare ai sottoposti a risparmio obbligatorio non soltanto il possesso di un titolo rimborsabile e fruttifero, ma anche una certa probabilità di risolvere il problema della casa.

Per operare il suddetto intervento in un settore nevralgico del sistema produttivo nazionale si è quindi immaginato di poter attingere i mezzi in un primo momento principalmente dall'accantonamento obbligatorio di una quota della 13ª mensilità, o rata equivalente della retribuzione dei lavoratori, con l'esclusione degli agricoltori; in prosieguo di tempo esclusivamente da gradualmente contributi dello Stato, diretti al rimborso dei risparmiatori durante il settennio non diventati assegnatari di case.

I lavoratori intervengono nell'attuazione del progetto come anticipatori di somme, che dal secondo anno in poi saranno compensate in parte dall'assegnazione di case e dall'ot-

tavo anno in poi saranno — per i non assegnatari — comunque rimborsate gradualmente.

All'attuazione del progetto partecipano anche i datori di lavoro, ai quali si chiede un contributo a fondo perduto pari all'1 per cento delle quote risparmiate dai lavoratori da essi dipendenti. Ai datori inoltre si chiede di partecipare al piano anticipando in rate mensili — dal 1º gennaio — le quote di tredicesima mensilità che gli impiegati hanno l'obbligo di accantonare.

Allo Stato è riservato per il primo settennio il compito di pagare l'interesse sugli accantonamenti ed inoltre di concorrere per venticinque anni al piano di ammortamento mediante un contributo variabile dal 3 al 4 per cento del costo di ogni vano costruito, determinato nella cifra massima di 400.000 lire.

Tenuto conto dell'attuale numero degli impiegati pubblici e privati e degli operai, dell'ammontare delle somme soggette al risparmio obbligatorio, delle percentuali da risparmiare, delle esenzioni e riduzioni previste, e delle evasioni, si può stimare che i lavoratori contribuiscano (annualmente) alla raccolta dei fondi per cinquanta miliardi di lire e nel settennio per trecentocinquanta miliardi di lire.

Datori di lavoro e Stato contribuiranno ad accrescere tale somma, in complesso, del cinque per cento. Ma per accrescere la somma disponibile in investimenti, allo Stato si chiede di anticipare, salvo conguaglio di quanto dovuto per interessi ed ammortamenti, nel primo settennio la somma annua di quindici miliardi, raggiungendo così nei sette anni i centocinquanta miliardi.

Complessivamente, quindi, nel settennio 1948-54 saranno investibili in costruzioni non meno di quattrocentocinquanta miliardi di lire, aumentabili delle rate di ammortamento dagli assegnatari versate nel settennio; tale somma, al costo medio di quattrocentomila lire a vano, può consentire di costruire circa 1.250.000 vani.

Durante il corso di sette anni tale numero di vani sarà distribuito a sorte tra i lavoratori soggetti al risparmio obbligatorio, in modo che ogni assegnatario di appartamento, a partire dal 1949, per i primi fortunati, e per i meno entro il 1955, potrà iniziare l'acquisto a riscatto dell'appartamento stesso, immediatamente versando in conto prezzo i buoni corrispondenti alle quote risparmiate, maggiorate degli interessi semplici del 5 per cento, e poi annualmente per 25 anni pagando il canone previsto dal piano di riscatto, dedotto il

contributo statale sul costo massimo di quattrocentomila lire a vano. Poiché detto contributo dello Stato è del 4 per cento per gli statali e del 3 per cento per gli altri lavoratori, si calcola che per l'acquisto a riscatto nel termine di 25 anni di un appartamento composto di due camere, della cucina, bagno ed altri accessori, il lavoratore dipendente dallo Stato paghi una rata mensile anticipata di ammortamento finanziario certo al tasso del 5,50 per cento, aumentata di spese, pari a lire 4.350 e il lavoratore dipendente da datore privato paghi un canone mensile di 5.600 lire; per tutti e due i casi nella ipotesi che l'assegnatario sia riuscito ad ottenere in sorte l'appartamento, pur avendo versato a risparmio solo 1.000 lire. Naturalmente, allontanandosi da simile ipotesi, e cioè di concreto, quanto più un lavoratore avrà risparmiato nel corso del settennio costruttivo, tanto minore sarà il prezzo che dovrà ancora pagare nei 25 anni del periodo di ammortamento.

I lavoratori non favoriti dalla sorte al termine del settennio costruttivo riavranno gradualmente e secondo un piano venticinquennale il rimborso delle somme accantonate, accresciute dell'interesse semplice del cinque per cento maturato nel settennio. Durante il piano di rimborso e fino alla estrazione il lavoratore-risparmiatore riscuoterà annualmente l'interesse del 5 per cento.

Per dare pratica attuazione al piano propostoci occorre prima di tutto dar vita all'organismo che di tale piano fosse il realizzatore, col provvedere all'impiego dei fondi raccolti, col predisporre il piano di costruzione degli alloggi, e soprattutto col predisporre tutte quelle misure di carattere finanziario che si renderanno necessarie per una sana condotta del piano di ammortamento. È stato così istituito un Comitato (art. 1), che costituisce il centro degli interessi tecnici e, diremmo, economici, del piano settennale. A presiederlo è stato chiamato il Ministro dei lavori pubblici. Del Comitato fanno poi parte i rappresentanti dei Ministeri più direttamente interessati all'attuazione del piano. (tesoro, finanze, lavori pubblici, lavoro e previdenza, industria e commercio) e i rappresentanti delle categorie produttive che del piano sono le artefici principali. Non poteva mancare, infine, un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che, come detta l'articolo 2 del progetto, è l'esecutore per la parte finanziaria del piano in questione e presso il quale, data l'importanza dell'opera che dovrà svolgere, è stabilita la sede del Comitato.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio e dura in carica sette anni per assicurare continuità alla sua azione. I suoi membri sono sostituibili.

Per quanto attiene alla raccolta ed alla gestione dei fondi, il Comitato si avvale dell'opera dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Per quanto attiene alla esecuzione della costruzione degli alloggi, il Comitato può incaricare sia il predetto Istituto nazionale delle assicurazioni sia l'Istituto nazionale per le case degli impiegati, dello Stato, sia gli Istituti per le case popolari, sia ogni altro ente che il Comitato stesso riterrà idoneo.

A disciplinare il finanziamento si è disposto con l'articolo 3.

In esso vengono distinti due tipi di fonti finanziarie per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano, per ciascun anno del settennio 1948-1954: e cioè i contributi e gli accantonamenti, questi ultimi distinti in accantonamenti obbligatori ed in accantonamenti facoltativi (art. 3). I contributi sono versati dallo Stato e dai datori di lavoro, gli accantonamenti obbligatori o facoltativi dai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; dagli impiegati non dipendenti dai predetti Enti; e infine dagli operai dell'industria, del commercio, del credito, delle assicurazioni e dei trasporti.

Lo Stato versa un contributo pari al 5 per cento degli accantonamenti previsti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e pari al 4 per cento degli accantonamenti previsti per le altre categorie obbligate a tali accantonamenti, nonché un contributo diretto all'ammortamento del costo di ciascun alloggio e che sarà pagato per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, in ragione del 4 per cento a favore degli assegnatari di cui alla prima delle categorie predette, e del 3 per cento a favore di tutti gli altri assegnatari (art. 14). Il limite massimo del costo sul quale viene calcolato il contributo viene fissato in lire 400.000 per vano.

I privati datori di lavoro versano un contributo pari all'1 per cento degli accantonamenti a cui sono obbligati i loro dipendenti, impiegati ed operai.

Gli accantonamenti obbligatori per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissati in ragione del 30 per cento della 13^a mensilità; per gli impiegati non dipen-

denti dalle pubbliche Amministrazioni sono fissati in ragione del 40 per cento, del 50 per cento o del 60 per cento della 13^a mensilità, secondo che percepiscano una sola, o due o più di due mensilità oltre la 12^a; per gli operai gli accantonamenti sono fissati nella misura unica del 50 per cento della gratifica natalizia o di corresponsione equivalente.

Come si evince chiaramente, dai dati riportati nel progetto, si è voluto distribuire in modo il più proporzionato possibile alle capacità economiche di ciascuna delle categorie interessate l'obbligo all'accantonamento del risparmio.

Oltre agli accantonamenti obbligatori, sono previsti accantonamenti facoltativi, da parte di coloro che hanno già l'obbligo dell'accantonamento. In questi casi, più notevole è il contributo dello Stato (6 per cento e 4 per cento) e dei privati datori di lavoro (2 per cento), appunto perché si vuole incoraggiare i lavoratori ad inserirsi volontariamente nell'attuazione del piano, invogliandoli al risparmio.

L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede l'anticipazione da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei datori di lavoro, in rate mensili, delle quote che i lavoratori sono obbligati a risparmiare sulle corresponsioni di fine d'anno.

L'obbligo di accantonamento non è sancito indiscriminatamente. L'articolo 4 esclude dall'obbligo del risparmio coloro che siano già gravati (e, quindi, implicitamente già dimostrano di avere risparmiato o di risparmiare) da oneri finanziari per giungere alla proprietà di una casa (proprietari di alloggi dei quali sia in corso il pagamento rateale, locatari di alloggio con patto di futura vendita, soci di cooperative edilizie a proprietà individuale che abbiano già avuto in assegnazione un alloggio in corso di costruzione); coloro che per l'età (oltre i 55 anni) non hanno la possibilità di giungere almeno a buona parte del periodo di ammortamento durante l'età lavorativa; coloro che solo occasionalmente prestano la loro opera alle dipendenze altrui ed i lavoratori stagionali, per i quali vengono a mancare i presupposti stessi della possibilità di attuazione del piano.

Particolare rilievo riveste la disposizione del 3° comma dell'articolo 4, che prevede uno sgravio dall'obbligo dell'accantonamento per i lavoratori capo-famiglia che abbiano figli a carico. La riduzione è fissata in un decimo della quota obbligatoria per ogni figlio a carico, sino ad un massimo di riduzione di nove decimi.

Coloro che sono obbligati all'accantonamento riceveranno come corrispettivo delle quote obbligatoriamente versate e trattenute dai rispettivi datori di lavoro, o delle quote volontariamente versate, un buono-casa, per ogni mille lire versate; buoni-casa che le pubbliche Amministrazioni e i privati datori di lavoro ritireranno dall'Istituto nazionale delle assicurazioni. In tali buoni, che funzionano, come vedremo, quali titoli nominativi durante il settennio, dovrà figurare il nome del dipendente, la categoria contributiva a cui egli appartiene, la composizione della sua famiglia e la sua residenza; dati questi necessari per determinare la località e l'ampiezza dell'abitazione a cui egli abbia eventualmente diritto, e necessari ad evitare forme di speculazione, dato che l'acquistato dei buoni-casa è possibile, nel settennio, solo a coloro che hanno almeno un buono-casa, a titolo originario (art. 5 e art. 8).

È previsto che i buoni-casa fruttino per tutto il periodo in cui hanno vita il 5 per cento se sono corrispondenti agli accantonamenti obbligatori, il 6 per cento se sono corrispondenti agli accantonamenti facoltativi. Durante, però, il settennio di attuazione del piano, tali frutti non verranno pagati, ma verranno accreditati in favore dei titolari dei buoni, ed aggiunti al valore dei buoni stessi; mentre, dopo il 1° gennaio 1956, gli interessi verranno pagati ogni anno nella misura unica del 5 per cento del valore originario accresciuto da quello derivante dall'accantonamento dei frutti degli anni precedenti.

Ai titolari dei buoni-casa vengono offerte due prospettive (art. 7 e art. 10): l'una certa, l'altra lasciata al sorteggio, e cioè, o il rimborso dei buoni attraverso un piano di 25 anni a partire dal 1° gennaio 1956, o l'assegnazione di un alloggio, attraverso modalità che esamineremo.

Dopo il settennio è previsto un rimborso eccezionale, ogni anno, su richiesta, in favore dei lavoratori divenuti permanentemente invalidi al lavoro per malattia o infortunio. È pure previsto un rimborso eccezionale nel settennio delle quote accantonate agli eredi, in caso di decesso del lavoratore (art. 13).

Abbiamo già accennato alla figura di titolo nominativo che il buono-casa assume nel primo settennio, ed al vincolo alla sua circolazione, sempre nel settennio, rappresentato dal fatto che acquirente di esso non può essere che colui che ne abbia almeno uno, a titolo originario, allo scopo di evitare qualsiasi speculazione. Il buono-casa, invece, dopo il settennio, perderà la figura di titolo

nominativo per trasformarsi in titolo al portatore, non essendovi più alcuna ragione di continuare a tutelare e ad invigilare sulla sua circolazione, per evitare che le case costruite anziché al lavoratore vadano a speculatori.

La prima e fondamentale prospettiva per il titolare di buoni-casa è quella di poter giungere ad ottenere l'assegnazione, sotto forma di locazione con patto di futura vendita nel termine di 25 anni, delle abitazioni annualmente costruite. Perciò gli articoli dal 9 al 18 disciplinano, appunto, questa finalità essenziale del disegno di legge.

Gli alloggi costruiti non saranno di un tipo unico, ma di quattro tipi diversi, allo scopo, appunto, di poter tener conto, nella assegnazione dell'alloggio, della composizione del nucleo familiare. Per dar lavoro in tutto il territorio nazionale e non danneggiare nessun sottoposto al risparmio, gli alloggi saranno costruiti nelle varie provincie e nei vari comuni, secondo un piano determinato che dovrà naturalmente tener conto del valore dei buoni in proprietà dei lavoratori residenti in tali zone (art. 9).

Gli alloggi saranno estratti a sorte annualmente fra i lavoratori sottoposti al risparmio, raggruppati secondo le categorie previste dall'articolo 3, con modalità di cui è inutile parlare, stante l'evidenza delle norme apposite.

I lavoratori favoriti annualmente dalla sorte non saranno più obbligati all'accantonamento di quote di retribuzione, ma dovranno pagare un canone pari all'importo necessario per l'ammortamento del prezzo attribuito all'alloggio stesso, da esso detratto e il valore dei buoni-casa già in possesso dell'assegnatario e il contributo dello Stato, di cui già si è detto (art. 11).

Di notevole interesse, da un punto di vista pratico, è la disposizione (art. 15) che prevede l'espropriazione per causa di pubblico interesse per le aree edificabili necessarie all'attuazione del piano settennale e quella (art. 16) che dispone agevolazioni di ordine fiscale.

In ossequio all'articolo 81 della Costituzione il progetto dispone che per la durata del Piano E. R. P., e cioè per il quadriennio 1948-1952, le somme occorrenti alla anticipazione statale annua di quindici miliardi saranno attinte dal fondo-lire; dopo, agli stanziamenti necessari, pari a quindici miliardi annui per altri tre anni e a una cifra, durante il venticinquennio dell'ammortamento, decrescente da quasi 16 a 2 miliardi annui, si provvederà con la iscrizione della spesa nel bilancio ordinario dello Stato.

Complessivamente, durante i trentadue anni della vita finanziaria del progetto, ad un risparmio complessivo dei lavoratori di circa trecentocinquanta miliardi di lire, corrisponderà un contributo statale di quattrocentocinquanta miliardi di lire, di cui sessanta a carico dei ricavi del piano ERP.

A questo considerevole sforzo finanziario dei lavoratori e del tesoro corrispondono alcuni risultati. In primo luogo si offrono ai lavoratori edili italiani, proprio in un momento di particolare depressione, nuove possibilità di occupazione. In secondo luogo, e di riflesso, tale stimolo all'attività e all'occupazione si dà anche a un largo gruppo di settori connessi al settore edilizio. In terzo luogo tale spinta stimolatrice la si fa durare per sette anni, con assai probabili e benefici risultati per una tonificazione permanente del sistema produttivo italiano. In quarto luogo, e come conseguenza di quanto previsto sopra, si evita l'incremento della disoccupazione e della miseria e dell'avvilimento che l'accompagnano.

Infine diminuisce di un milione duecentocinquantamila vani il deficit che in fatto di alloggi patisce il nostro Paese, dando da oltre duecentocinquantamila a oltre trecentosessantamila famiglie (a seconda che l'alloggio abbia due camere o tre, oltre la cucina e i servizi) la proprietà di una casa, secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 47 della Costituzione.

È facile prevedere l'obiezione, che per raggiungere tali scopi si sottopongono circa quattro milioni di lavoratori a dei sacrifici. Sia consentito di rilevare che tali sacrifici sono chiesti ai lavoratori occupati — e non senza, del resto, una equivalente partecipazione di tutta la collettività nazionale attraverso il contributo statale — per diminuire a sé medesimi il rischio della disoccupazione e per dare al massimo numero possibile di lavoratori disoccupati finalmente la gioia della occupazione.

Esordendo abbiamo ricordato i principî degli articoli 38 e 4 della nostra Costituzione, per realizzare i quali il presente disegno di legge è stato disposto. Sia consentito di concludere che il sacrificio chiesto ai lavoratori occupati a favore di quelli disoccupati, non vuole intaccare definitivamente e irrimediabilmente il diritto del lavoratore alla retribuzione, ma vuole offrire agli occupati la possibilità di mostrare che non invano — secondo l'articolo 2 della Costituzione — la Repubblica può richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il Comitato di attuazione di un piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori.

Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano settennale di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

Il Comitato è costituito:

1°) del Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, e che, in caso di impedimento, è sostituito dal Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

2°) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

3°) di cinque rappresentanti dei lavoratori e di due rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate, ai sensi dell'articolo 3 della legge, designati dalle Associazioni nazionali;

4°) di un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Comitato ha sede presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

ART. 2.

Per la raccolta e la gestione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'articolo 1 e per l'esecuzione del relativo piano di ammortamento, il Comitato si vale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che esercita le dette funzioni nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Per l'esecuzione della costruzione degli alloggi per i lavoratori, il Comitato può incaricare sia lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, sia l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sia gli Istituti per le case popolari, sia ogni altro ente da esso ritenuto idoneo.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano di costruzioni previste all'articolo 1, per ciascun anno del settennio 1948-54:

a) lo Stato versa un contributo pari al 5 per cento degli accantonamenti di cui alla lettera c) e al 4 per cento di quelli di cui alle lettere d) ed e), oltre ai contributi di cui all'articolo 14 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i privati datori di lavoro sono obbligati a versare un contributo pari all'1 per cento degli accantonamenti di cui alle lettere d) ed e) e delle somme non accantonate per effetto delle esenzioni spettanti o delle riduzioni concesse ai loro dipendenti ai sensi dell'articolo 4, primo e terzo comma;

c) i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono obbligati ad accantonare il 30 per cento della tredicesima mensilità;

d) gli impiegati non dipendenti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono obbligati ad accantonare il 40 per cento della tredicesima mensilità ove percepiscano una sola mensilità oltre la dodicesima; il 50 per cento della tredicesima, ove le mensilità percepite oltre la dodicesima siano due o l'importo della tredicesima equivalga a due mensilità, il 60 per cento della tredicesima ove le mensilità percepite oltre la dodicesima siano più di due o l'importo della tredicesima equivalga a più di due mensilità;

e) tutti gli operai dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni e dei trasporti sono obbligati ad accantonare il 50 per cento delle somme percepite come gratifica natalizia, duecento ore o a titolo equivalente.

Le quote annuali di cui alle lettere c), d) ed e) si arrotondano alle mille lire per difetto.

Oltre gli accantonamenti obbligatori come sopra previsti gli appartenenti alle suddette categorie possono fare accantonamenti facoltativi. In questo caso il contributo statale sarà pari al 6 per cento per gli accantonamenti dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni, al 4 per cento per quelli degli altri. Per questi ultimi i datori di lavoro verseranno un contributo nella misura del 2 per cento.

Tutti i versamenti ed accantonamenti di cui sopra saranno fatti presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni: i versamenti di

cui alle lettere *a*) e *b*) e gli accantonamenti di cui alla lettera *e*) entro il 31 dicembre di ogni anno del settennio a partire dal 1948; gli accantonamenti di cui alle lettere *c*) e *d*), a cura delle pubbliche Amministrazioni e dei privati datori di lavoro, in dodicesimi anticipati entro il ventisette di ogni mese a partire dal 1° gennaio 1949. Per il 1948 questi ultimi versamenti saranno fatti in ragione di un quinto mensile a partire dal 27 agosto.

ART. 4.

Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'articolo 3 i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge rientrino in una delle seguenti categorie:

1°) siano proprietari di alloggi dei quali sia in corso il pagamento rateale;

2°) siano locatari di alloggi con patto di futura vendita;

3°) siano soci di cooperative edilizie a proprietà individuale ed abbiano già avuto in assegnazione un alloggio in corso di costruzione;

4°) abbiano compiuto il 55° anno di età.

Sono esclusi altresì dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I lavoratori capi famiglia possono chiedere la riduzione di un decimo della quota obbligatoria annuale per ogni figlio a carico fino ad un massimo di riduzione di nove decimi.

La richiesta di riduzione deve essere fatta per gli impiegati entro il 10 gennaio e per gli operai entro il 10 dicembre di ogni anno: per il 1948 il termine predetto per gli impiegati è fissato al 20 agosto.

ART. 5.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni consegnerà alle pubbliche amministrazioni ed ai datori di lavoro un buono-cassa per ogni mille lire versate in conto degli accantonamenti obbligatori e di quelli facoltativi previsti dal precedente articolo 3.

Le pubbliche Amministrazioni e i datori privati di lavoro, all'atto del pagamento della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia o delle duecento ore o della corrispondenza equivalente, consegnano al dipendente,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in conto della quota sottoposta agli accantonamenti di cui agli articoli precedenti, un buono da lire mille per ogni migliaio di lire accantonato. A cura della pubblica Amministrazione e del datore di lavoro i buoni sono intestati al dipendente, indicando la categoria contributiva a cui appartiene, la composizione della sua famiglia, la sua residenza.

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emissione e fino al 31 dicembre dell'anno di estinzione, i buoni-casa corrispondenti agli accantonamenti obbligatori fruttano il 5 per cento; quelli corrispondenti agli accantonamenti facoltativi fruttano il 6 per cento.

Per incrementare il piano di costruzione, fino al 31 dicembre 1955 i suddetti interessi semplici non sono corrisposti ai portatori dei singoli buoni, ma vengono accreditati a loro favore ed aggiunti al valore del buono.

Dal 1° gennaio 1956 i buoni — anche se corrispondenti agli accantonamenti facoltativi — compresi gli interessi accreditati nel settennio, frutteranno il 5 per cento, pagabili al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7.

Il piano di rimborso dei buoni appartenenti ai lavoratori ai quali non è stato assegnato in sorte un alloggio si attuerà in anni 25 a partire dal 1° gennaio 1956, mediante estrazione annuale dei buoni. Ogni anno, prima del sorteggio e nei limiti fissati dal piano, si procederà, su richiesta, al rimborso dei buoni posseduti da lavoratori divenuti permanentemente inabili al lavoro per malattia o infortunio negli ultimi dodici mesi.

Il piano di rimborso sarà approvato dal Ministero del tesoro.

ART. 8.

I buoni-casa sono negoziabili entro il primo settennio a condizione che l'acquirente ne abbia in proprio almeno uno a titolo originario.

Durante il settennio riservato alle costruzioni il trasferimento del buono, ai fini delle estrazioni e delle assegnazioni di cui al successivo articolo, è nullo se l'annotamento di esso nell'apposito registro da istituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni non è stato chiesto almeno dieci giorni prima delle singole estrazioni con l'indicazione dei dati caratteristici del buono stesso.

Per tutta la durata del settennio i buoni in possesso dell'intestatario sono impignorabili.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 i buoni sono liberamente negoziabili e trasferibili come titoli al portatore.

ART. 9.

Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico finanziario della durata di sette anni, da attuarsi a partire dal 15 settembre 1948 per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per i lavoratori, tenendo conto dell'importo dei buoni emessi o da emettere per ciascuna categoria prevista nell'articolo 3.

In seno a ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in 4 tipi diversi, da 2 a 5 vani oltre agli accessori, in rapporto alle richieste che faranno i titolari di buoni, fermo restando che per appartamenti superiori a tre vani oltre gli accessori le singole richieste debbano essere proporzionate alla composizione della famiglia.

Il piano prevederà in ogni provincia costruzioni proporzionate al valore dei buoni di proprietà dei lavoratori che hanno richiesto l'alloggio nella medesima provincia. Durante il settennio, in ciascuna provincia le costruzioni saranno distribuite comune per comune secondo un piano determinato, tenendo conto principalmente del valore dei buoni in proprietà dei lavoratori che hanno richiesto appartamenti in quel comune e con precedenza determinata dall'indice di affollamento e dalle condizioni di favore fatte dai comuni per la cessione delle aree necessarie.

ART. 10.

Ogni buono dà diritto a concorrere, mediante estrazioni annuali, alla assegnazione, sotto la forma di locazione con patto di futura vendita in termine di venticinque anni, delle abitazioni annualmente costruite.

In seno alle tre categorie previste dall'articolo 3 si procederà annualmente, per ciascun comune in cui sono avvenute le costruzioni e fra i lavoratori richiedenti alloggi in detto comune, all'estrazione per l'assegnazione degli alloggi costruiti per tipo di abitazione in rapporto a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo precedente.

Il Comitato ha facoltà di raggruppare, ai fini del sorteggio, gli appartenenti a diverse categorie per le località minori.

In caso di estrazione di più buoni appartenenti allo stesso lavoratore, questi avrà diritto di scegliere un solo alloggio fra quelli estratti.

Le estrazioni avranno luogo normalmente nella ricorrenza della festa del lavoro e saranno eventualmente proseguite nei giorni successivi al verificarsi del caso di cui al precedente comma, fino a totale esaurimento degli alloggi disponibili.

La consegna degli alloggi avverrà normalmente nella ricorrenza della festa della Repubblica.

ART. 11.

All'atto della assegnazione delle abitazioni, cessa per l'assegnatario l'obbligo dell'accantonamento della quota obbligatoria e non sono più ammessi accantonamenti facoltativi.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'abitazione al termine di 25 anni durante i quali pagherà un canone pari all'importo necessario per l'ammortamento del prezzo attribuito all'alloggio stesso, al netto del valore dei buoni versati dal lavoratore al momento dell'assegnazione e del valore capitale del contributo statale di cui all'articolo 14 della presente legge.

ART. 12.

Tutte le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi sono a carico degli assegnatari.

ART. 13.

In caso di decesso del lavoratore prima dell'assegnazione dell'abitazione, gli eredi hanno diritto al rimborso degli accantonamenti, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta e della documentazione relativa.

ART. 14.

Oltre al contributo all'attuazione del piano di costruzione previsto dall'articolo 3, lo Stato corrisponde alla gestione INA-CASA, di cui all'articolo 18, per l'ammortamento del costo di ciascun alloggio, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano, un contributo in ragione del 4 per cento a favore degli assegnatari dipendenti da pubbliche amministrazioni, del 3 per cento a favore di tutti gli altri assegnatari.

Tale contributo è pagato per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo alla assegnazione di ciascun alloggio.

Gli accessori saranno conteggiati per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

ART. 15.

Per le aree edificabili necessarie all'attuazione del piano settennale è ammessa la espropriazione per causa di pubblico interesse.

La dichiarazione di pubblico interesse è fatta con decreto del prefetto della provincia nella quale deve farsi la costruzione.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

ART. 16.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 60 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per l'attuazione delle operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

I corrispettivi degli appalti per le costruzioni, stipulati per atto pubblico o scrittura privata registrata in termine, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

I buoni casa emessi ai sensi dell'articolo 5 sono esenti dalla tassa di bollo e dalla imposta di negoziazione ed i relativi interessi godono dell'esenzione da ogni imposta presente e futura.

ART. 17.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949.

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla gestione dell'INA-CASA di cui all'articolo 18, ed utilizzate per il servizio degli interessi dovuti

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dallo Stato sui buoni emessi dalla gestione stessa a norma della presente legge, nonché a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione all'esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 3 e 14. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti di America.

ART. 18.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge l'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà gestione separata, denominata INA-CASA.

L'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato è delegata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, senza alcuna responsabilità del suo patrimonio di fronte ai terzi. In specie l'Istituto nazionale delle assicurazioni è delegato per la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie conseguenti alle deliberazioni del Comitato e per l'attuazione e lo svolgimento delle deliberazioni stesse, nonché per il compimento di qualsiasi atto, dichiarazione, formalità e di quanto in genere può occorrere per l'esecuzione di essi.

Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può agire anche a mezzo di persone alle quali conferisca procure generali e speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni si presumono, senza bisogno di alcuna documentazione della esistenza e del contenuto delle deliberazioni del Comitato suddetto, conformi a tali deliberazioni nei confronti

dei terzi ed anche degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro del tesoro insieme con la relazione del Comitato e del collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 19 della presente legge.

Il suddetto bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

ART. 19.

Per la gestione speciale prevista nell'articolo precedente è istituito un collegio di revisori dei conti nominato con decreto del Ministro del tesoro e composto:

a) di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV, che lo presiede;

b) di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al V;

c) di tre rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

I revisori durano in carica tre anni ed alla scadenza di detto periodo possono essere riconfermati.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge, attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente.

ART. 20.

I rapporti fra il Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

ART. 21.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 3 sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave,

con l'ammenda pari al doppio della somma che avrebbero dovuto accantonare o versare.

¶ Le somme pagate a titolo di ammenda vanno in aumento dei fondi della gestione.

ART. 22.

Le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore di questa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della grazia e giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale.